

Decisione	Norme	Descrizione	Compatibilità con il mercato comune	Cosa deve controllare l'azienda
<p><b>a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella GUCE n. L 42, del 15 febbraio 2000</b></p>	<p>1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;</p> <p>2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;</p> <p>3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;</p> <p>4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;</p>	<p>In applicazione di tali leggi, il CFL è stato creato il contratto a tempo determinato per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni.</p> <p>Sono previsti due tipi di CFL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ un primo tipo di contratto riguardante attività che richiedono un livello di formazione elevato. Questo contratto ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere almeno 80-130 ore di formazione da dispensare sul luogo della prestazione di lavoro per il tempo del contratto;</li> <li>➤ un secondo tipo di contratto che non può superare i 12 mesi e comporta una formazione di 20 ore.</li> </ul>	<p>Gli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia, a decorrere dal novembre 1985, per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94 <b>sono compatibili</b> con il mercato comune</p> <p><b><u>a condizione che abbiano riguardato:</u></b></p> <p>l'assunzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>di giovani con meno di 25 anni,</b></li> <li>➤ <b>di giovani laureati fino a 29 anni compresi</b></li> <li>➤ <b>di disoccupati di lunga durata, (persone disoccupate da almeno un anno).</b></li> </ul>	<p>L'azienda ha assunto, dal novembre 1985, lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se NO (<u>nessun problema</u>);</li> <li>➤ se SI (sono stati rispettati parametri della compatibilità con il mercato comune?)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SI</b> (Ok per dichiarazione)</p> <p><b>NO ma è stata rispettata la regola del "de minimis"<sup>1</sup> ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se <b>SI</b> (Ok per dichiarazione)</li> <li>➤ se <b>NO (impossibile fare dichiarazione)</b></li> </ul>

<sup>1</sup> L'azienda non deve aver ricevuto in un triennio contributi/sovvenzioni ecc. per un importo eccedente i 100.000,00 euro

	<p>5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.</p>	<p>L'articolo 15 della legge 196/97 prevede che le imprese delle zone <b><u>dell'obiettivo 1</u></b> che, alla scadenza, <b><u>trasformano</u></b> i CFL del primo tipo (due anni) <b><u>in contratti a tempo indeterminato</u></b> beneficiano di un'esenzione dagli oneri sociali per un periodo supplementare di un anno. È previsto l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti in caso di licenziamento del lavoratore durante i 12 mesi successivi alla fine del periodo oggetto dell'aiuto.</p>	<p>Gli aiuti concessi dall'Italia in virtù dell'articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato (SEMPRE NELLE ZONE DI CUI ALL'OB.1) <b><u>sono compatibili</u></b> con il mercato comune a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'azienda abbia creato un incremento netto di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione e cioè l'azienda deve aver incrementato i posti di lavoro rispetto alla media dei posti esistenti nel periodo precedente</li> </ul> <p>(N.B. Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell'impiego).</p>	<p>L'azienda ha avuto sedi nelle zone dell'obiettivo 1?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b>                      <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se <b>NO</b> (nessun problema);</li> <li>➤ se <b>SI</b> (sono stati rispettati parametri della compatibilità con il mercato comune?)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> (Ok per dichiarazione)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NO</b> ma è stata rispettata la regola del "de minimis"<sup>2</sup> ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se <b>SI</b> (Ok per dichiarazione)</li> <li>➤ se <b>NO</b> (impossibile fare dichiarazione)</li> </ul>
<p><b>b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella GUCE N. L 77, del 24 marzo 2003.</b></p>	<p>1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p>	<p>L'articolo 3, commi 69 e 70, della legge 549/95 riserva un particolare regime fiscale alle società per azioni <b><u>a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della legge 142/90</u></b>,</p>		

<sup>2</sup> Vedi nota 1

<p>marzo 2003.</p>	<p>2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.</p>	<p>L'articolo 9 bis del decreto legge n. 318/1986 ha riconosciuto alle società per azioni a <b>prevalente capitale pubblico che prestano servizi pubblici</b> la possibilità di contrarre prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti</p>	<p><b>NON INTERESSA ALLE AZIENDE PRIVATE</b></p>	
<p>c) <b>decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella G.U.C.E. N L 352, del 27 novembre 2004.</b></p>	<p>1. Decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.</p>	<p>L'obiettivo del decreto in questione è il mantenimento di posti di lavoro in imprese che si trovano in difficoltà finanziarie, sottoposte a procedura di <b>amministrazione straordinaria</b> e aventi un numero di dipendenti <b>superiore alle 1.000 unità</b>.</p> <p>Beneficiari del regime in questione sono gli acquirenti di imprese aventi le aratteristiche succitate (imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità).</p> <p>Qualora le imprese in questione siano rilevate da terzi, i benefici sono concessi ai nuovi acquirenti disposti ad assumere il personale dell'impresa ceduta, nei limiti di 550 dipendenti.</p>	<p>La Commissione ritiene che l'aiuto sia <b>incompatibile</b> con il mercato comune alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, del regolamento (CE) n. 2204/2002 e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale</p>	<p>L'azienda rientra nella casistica prevista dalla normativa?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b>      <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se NO (nessun problema);</li> <li>➤ se SI ha utilizzato le agevolazione previste</li> </ul> <p>se NO (ok dichiarazione) se SI (<b>impossibile fare dichiarazione</b>)</p>
<p>d) <b>decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella GUCE n. L 100, del 20 aprile 2005.</b></p>	<p>Art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383</p>	<p>L'articolo 5 <i>sexies</i> del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, proroga i benefici previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, esclusivamente a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002.</p> <p>I comuni interessati sono situati nelle zone individuate mediante: — il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2002, — il decreto del presidente del Consiglio</p>	<p>Gli aiuti di cui alla normativa in questione <b>sono compatibili</b> con il mercato comune</p> <p><b>a condizione che il singolo aiuto non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti dall'azienda a causa degli eventi calamitosi di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27</b> (Si ricorda che devono essere tenuti in considerazione gli</p>	<p>L'azienda si trova in una delle aree individuate dalla normativa riguardo gli eventi calamitosi avvenuti tra il 2001 e il 2002?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b>      <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se NO (nessun problema)</li> <li>➤ Se SI (sono stati rispettati parametri della compatibilità con il mercato comune?)</li> <li>➤ <b>SI</b> (Ok per dichiarazione)</li> <li>➤ <b>NO (impossibile fare dichiarazione)</b></li> </ul>

		dei ministri 31 ottobre 2002 — il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002, — il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,	importi ricevuti dall'azienda a titolo di assicurazione o di di altri provvedimenti)	
--	--	---	--	--